



# *Consulta Nazionale Antiusura*

*O.n.l.u.s.*

*Consulta Nazionale delle Fondazioni e Associazioni Antiusura O.n.l.u.s.*

*“Giovanni Paolo II”*

*Associazione riconosciuta*

*Iscritta al n°2 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bari*

*Iscritta al n°30/108 dell'elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Iscritta all'albo delle Associazioni Antiracket della Prefettura di Bari*

*Membro della Consulta Ecclesiale degli Organismi Socio-Assistenziali*

## **PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE**

### **“DISCIPLINA RELATIVA AL TETTO DELLE VINCITE DEL SUPERENALOTTO”**

#### **RELAZIONE**

L'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come “Superenalotto”, sono disciplinati dalla regolamentazione del gioco enalotto stabilita con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dell'11.06.2009.

Tale disciplina si inserisce in un quadro normativo che articola differenti prospettive, delle quali appare rilevante, al momento attuale, quella concernente la regolazione attinente alle vincite del Superenalotto che, negli ultimi tempi, sono apparse eccessive.

Il Decreto Legge del 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella Legge 02 dicembre 2005 n. 248, all'art. 11, quinquiesdecies, comma 4, attribuisce al Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la competenza a fissare modalità e disposizioni tecniche relative anche al concorso pronostici Enalotto fissando, altresì, i principi.

**In tali principi risulta assente il criterio che determina un limite al massimale delle vincite.**

In effetti, con Decreto del Ministro delle Finanze in data 29.10.1957 pubblicato sulla G.U. n. 49 del 26.02.1958, così come modificato con atti successivi, nel 4 comma dell'art. 14 del predetto regolamento del concorso pronostici Enalotto, si era stabilito un limite al Jackpot; tuttavia, tale limite è stato eliminato con l'art. 15 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002 n. 16. Tale eliminazione sembrò

giustificata dalla introduzione dell'Euro; **senonchè essa si rivela inopportuna e lascia aperto un problema al quale occorre rispondere con adeguata normativa.**

È noto che si sono recentemente alternate le opinioni a favore o contro l'inserimento di un tetto alla vincita del Superenalotto, specie dopo il record del "6" che ha portato ad oltre 147,8 Milioni di Euro la vincita del Superenalotto.

Il Codacons ha chiesto un limite al Jackpot con ragioni che appaiono rivolte alla misura massima della vincita da adottare a tutela dei giocatori. Dall'altra parte alcune associazioni non sono favorevoli alla fissazione di un tetto per le vincite ritenendo che addirittura il montepremi sarebbe molto basso.

Il periodo nel quale il tetto al Jackpot è stato una realtà non ha consentito di acquisire una sufficiente esperienza tale da fornire elementi conoscitivi per valutare se sia opportuno ristabilire o mantenere il tetto in questione.

In effetti, occorre precisare che, quando nel 1999 fu fissato il nuovo meccanismo per il calcolo del Jackpot, in realtà non si trattò di un vero e proprio tetto ma piuttosto di un "limitatore" che consentiva di evitare la crescita del Jackpot contenendo, appunto, l'incremento di esso in percentuale tale da consentire il trasferimento di quella residua alle vincite minori.

In questo quadro si colloca, però, un'iniziativa totalmente diversa con scenari che richiedono, a livello normativo, una particolare attenzione.

**La Consulta Nazionale Antiusura** ha segnalato che il gioco del Superenalotto sta determinando fenomeni di incremento dei prestiti usurari.

Si è, cioè, determinata una forma di isterismo collettivo nell'ultima tornata dell'agosto u.s. in cui la vincita ha raggiunto la quota di quasi 150 Milioni di Euro. Durante il periodo precedente si sono verificate presenze nella partecipazione al gioco in tutte le fasce di età e di cultura. Sono giunti in Italia giocatori anche dal resto d'Europa. Il fenomeno ha acquisito un'incidenza sociale notevole venendo a condizionare fortemente la "psicologia" di diversi giocatori spinti alla ricerca spasmodica, quasi coercitiva, di una vincita eccezionale e straordinaria. Tale obiettivo "vincente" arreca danno alla

personalità dei giocatori e richiede di essere sottoposto ad una particolare attenzione con una disciplina adeguata.

In effetti, l'eccesso di puntate dei giocatori e l'incremento del montepremi, pur producendo aumento di entrate per lo Stato, tuttavia incidono sui bilanci familiari e rendono pericolosamente fruibile l'ambito delittuoso del prestito usurario. Non si può ignorare questo rischio che, inquadrato nell'esperienza degli ultimi anni, richiede una particolare normativa che riduca l'ammontare massimo della vincita che si può ottenere nei concorsi pronostici Enalotto, evitando profitti che vadano oltre ogni ragionevole limite.

La prospettiva proposta consente di cogliere la possibilità di utilizzare le somme superiori al tetto stabilito per finanziare opere di pubblica utilità e per iniziative sociali (tra l'altro la cura e il recupero dei giocatori patologici). Sui quotidiani nazionali sono emerse critiche alla eccessività della somma vincente con indicazioni di migliore utilizzazione delle risorse acquisite, dirigendole verso le ipotesi di aiuti ai terremotati o di opere pubbliche indispensabili. Né si può obiettare che il tetto delle vincite potrebbe ridurre la partecipazione al gioco. In effetti, tale limite tende solo ad eliminare un eccesso di attribuzione patrimoniale che non trova alcuna giustificazione nello spirito della carta costituzionale che, all'art. 1, indica nel lavoro il principio fondante la Repubblica Italiana, con conseguente obbligo per tutti i cittadini di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà economica (art.2).

Appare dunque conforme ai suddetti principi fondamentali voler porre un limite al tetto della vincita al Superenalotto, al fine di scoraggiare il ricorso patologico al gioco, specie d'azzardo, quale alternativa al lavoro.

Si arginerebbero così anche il sovrandebitamento e il ricorso all'usura per causa di gioco, e i pericolosi fenomeni criminali generati da tali situazioni.

**Esistono dunque i presupposti necessari** per reintrodurre, in maniera più adeguata, un limite alle vincite dei giochi pronostici dell'enalotto, che potrebbe contenersi nella misura di 30 milioni di euro, limite che eviterebbe la sollecitazione spasmodica.

A tal fine si propone il seguente testo di **LEGGE** (o decreto legge):

*“Disciplina relativa al tetto delle vincite del Superenalotto”.*

### **Art. 1**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge è abrogato l'art. 15 della L. 27 febbraio 2002 n. 16 e viene reintrodotta il limite al Jackpot nei concorsi pronostici Enalotto;
2. Viene ripristinata la funzione del 4 comma dell'art. 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto vigente di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 29.10.1957 nel testo vigente alla data del 31.12.2001;
3. Con decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da emanare entro 60 gg. dalla entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, saranno stabilite le modalità e le disposizioni tecniche che permettono di limitare le vincite ai giochi di cui alla presente legge, tenendo conto che la vincita massima non può superare il tetto di 30 Milioni di Euro. Per esigenze tecniche o su deliberazione del Consiglio dei Ministri il suddetto limite può essere aumentato;
4. Il provvedimento direttoriale sopra previsto, oltre a non superare il tetto massimo sopra indicato, dovrà prevedere limiti inferiori in relazione alle esigenze di investimento sociale di quella parte del monte premi che verrà fissato con Decreto del Ministro di anno in anno.